



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO

DI CITTADINANZA ATTIVA

*per la collaborazione tra cittadini e amministrazione e per
la disciplina del registro comunale dei volontari*

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29 maggio 2023

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - PREMessa.....	3
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 3 - FINALITÀ.....	4
ART. 4 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 6 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 7 - AMBITO DI ESCLUSIONE.....	6
TITOLO II.....	7
VOLONTARIATO CIVICO	7
ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO.....	7
ART. 9 - AMBITI DI INTERVENTO.....	7
ART. 10 - RICOGNIZIONE AMBITI PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	7
ART. 11 - ISCRIZIONE E ADESIONE DEI VOLONTARI CIVICI	8
ART. 12 – IMPEGNI RECIPROCI.....	8
ART. 13 – RINUNCIA, SOSPENSIONE, CONCLUSIONE DEL PATTO	9
TITOLO III.....	10
REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI.....	10
ART. 14 - FINALITÀ DEL REGISTRO E TRATTAMENTO DEI DATI	10
ART. 15 - ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO.....	10
ART. 16 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	10
ART. 17 - CONSERVAZIONE E REVISIONE DEL REGISTRO.....	11
ART. 18 - CANCELLAZIONE	11
TITOLO IV	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	11
ART. 19 – ABROGAZIONE DI NORME.....	11
ART. 20 – RINVIO	11
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE.....	11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMessa

1. *Il Comune di Villa San Giovanni (di seguito anche solo "Amministrazione Comunale" o "Comune" o "Ente") in armonia con le previsioni della Costituzione e del proprio Statuto intende promuovere attività di volontariato civico per l'attivazione di una rete cittadina di collaborazione partecipata per riconoscere e valorizzare l'azione spontanea, l'impegno civile, sociale e solidaristico dei cittadini che, in forma individuale o organizzata, vogliono sostenere la collettività villese. In tal senso, il presente articolato nasce in attuazione dei principi inviolabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva del cittadino espressi dall'art. 118 comma 4 della Costituzione, dei principi generali di cui agli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017, in aderenza agli artt. 30 e ss. dello Statuto Comunale.*
2. *Il Comune con il presente Regolamento vuole favorire la realizzazione di forme di cittadinanza partecipativa con il precipuo scopo di promuovere la coesione sociale, la cooperazione e la conoscenza diretta del ruolo dell'Ente rafforzando, al tempo stesso, il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzione locale. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.*
3. *Le attività oggetto del presente Regolamento sono svolte, esclusivamente, in forma volontaria e gratuita, con carattere di sussidiarietà rispetto alle attività e ai servizi che il Comune già garantisce per legge nell'interesse generale.*
4. *Le attività di partecipazione e di collaborazione di cui trattasi possono essere occasionali o definite in determinati spazi temporali e devono intendersi attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito dai cittadini attivi tenuto conto, altresì, che i cittadini-volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l'Amministrazione comunale.*

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. *La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:*
 - a) **autonomia civica:** *l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte degli stessi;*
 - b) **fiducia reciproca:** *l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale, fermo restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica proprie dell'Ente;*
 - c) **responsabilità:** *l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con gli stessi, nonché presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;*
 - d) **inclusività e apertura:** *gli interventi di collaborazione devono essere organizzati per consentire che altri cittadini interessati, in qualsiasi momento, possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;*

- e) **pari opportunità e contrasto alle discriminazioni**: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità e garantisce pari dignità formale e sostanziale senza distinzione di origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **partecipazione dei giovani**: nei patti di collaborazione deve tenersi conto degli adolescenti, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura e cooperazione con l'amministrazione anche in armonia con il Regolamento comunale della consulta dei Giovani;
- g) **sostenibilità**: l'amministrazione, nell'esercizio della propria attività discrezionale verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) **proporzionalità**: l'amministrazione commisura gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) **adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di collaborazione e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura delle attività da svolgere e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j) **pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce, nella trasparenza, lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- k) **informalità**: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché ciò avvenga nel rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e correttezza;
- l) **prossimità e territorialità**: l'amministrazione riconosce nella comunità locale la dimensione da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa delle attività partecipate.

ART. 3 - FINALITÀ

1. L'amministrazione comunale: **a)** promuove il volontariato quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità di interesse generale; **b)** sensibilizza la comunità locale sul valore sociale del volontariato per migliorare la qualità dei propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto partecipativo degli stessi in vari ambiti di attività.
2. L'apporto dei cittadini attiene alla sfera della cura, della promozione e della valorizzazione dell'attività di interesse sociale, nonché al sostegno e al congruo ausilio delle stesse per il bene collettivo, nel rispetto di cui agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Amministrazione condivisa**: il modello attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, con il quale i cittadini e l'Amministrazione possono svolgere, su un piano paritario, le attività di interesse generale.

- b) **Comune o Ente o Amministrazione:** il Comune di Villa San Giovanni nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative.
- c) **Cittadini attivi/volontari:** i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo (anche limitati) per lo svolgimento di attività solidaristiche e per la gestione condivisa di attività partecipate.
- d) **Cittadinanza partecipata:** l'insieme di azioni e di interventi volti alla partecipazione, protezione, cooperazione alle attività di volontariato con carattere di inclusività e di integrazione;
- e) **Proposta di Collaborazione:** la manifestazione d'interesse formulata dai cittadini attivi, per la partecipazione alle attività in forma condivisa con l'Amministrazione a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali già garantiti dal Comune e rappresentino, esclusivamente, un supporto tecnico e professionale per comprovate esperienze negli ambiti di interesse. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- f) **Patto di collaborazione:** l'atto attraverso il quale il Comune ed i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di gestione condivisa delle attività di volontariato;
- g) **Sezione web:** lo spazio web dedicato alle attività di cittadinanza attiva, cui si accede mediante apposito link, per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, per la fruizione di servizi on-line e per la partecipazione ai percorsi interattivi di condivisione nonché quale canale di comunicazione destinato a raccogliere e valutare le proposte avanzate dai cittadini all'amministrazione e viceversa;
- h) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà comunale o assoggettati ad uso pubblico.
- i) **Sponsor:** il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altre utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor.
- j) **Sponsorizzazione:** un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
- k) **Volontariato civico:** quell'insieme di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale, prestate da parte dei cittadini (in forma singola o associata) senza fini di lucro, anche indiretto, per fini di solidarietà ed impegno civile, a favore della collettività vellese che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per rispondere ai bisogni della comunità, anche formulando donazioni.

ART. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di volontariato civico, espressione di una fattiva e specifica co-promozione alle iniziative di interesse per la collettività, mediante l'attivazione di Patti di collaborazione con i cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. Le presenti disposizioni descrivono, altresì, l'istituzione e la revisione periodica del Registro dei Volontari che operano nell'ambito di interesse del territorio comunale.
3. Le attività in argomento sono individuate, in linea di massima, nelle seguenti aree di intervento:
 - a) **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa alle attività di promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, di manifestazioni

pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo, senza fini di lucro organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale della collettività contenuto in biblioteche, musei, istituti scolastici o in generale in aree espositive, al fine di consentire una maggiore fruizione dello stesso;

- b) AREA CIVILE E DEI SERVIZI SOCIALI** *relativa alle attività di supporto alla collettività nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relativamente agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; attività di socializzazione in favore di anziani e bambini; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale (ad es. lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione);*
- c) AREA ISTITUZIONALE/GESTIONALE/TECNICO-AMBIENTALE** *relativa ad attività di supporto agli Uffici comunali per lo svolgimento di quelle tipiche dell'Ente (a titolo esemplificativo: supporto non sostitutivo agli uffici e agli amministratori comunali, in ambiti che necessitano di approfondimenti specifici; cooperazione ad iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, prestazioni di supporto per la prenotazione di servizi e prestazioni comunali); tutela e salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della natura.*

ART. 6 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

- 1.** *L'amministrazione comunale favorisce tutte le forme di partecipazione cittadina previste e tutelate dallo Statuto comunale nelle modalità in cui esse sono disciplinate dal medesimo e dai regolamenti dedicati.*

ART. 7 - AMBITO DI ESCLUSIONE

- 1.** *Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Regolamento le attività afferenti i servizi di Protezione Civile, Croce Rossa, nonché formazioni sociali la cui disciplina è regolamentata da specifiche convenzioni con l'Ente nonché disciplinata da apposite disposizioni di legge, regolamenti.*

TITOLO II VOLONTARIATO CIVICO

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO.

1. *Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo le/i volontarie/i vincolate/i da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il volontario civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'ente, ma potranno collaborare - affiancando tale personale - unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.*
2. *Le attività di volontariato, anche quando non continuative, rivestono carattere di occasionalità e, come tali i volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti del Comune e, per l'effetto, l'Ente, non avrà ricadute sui posti vacanti in organico né pregiudizio sul rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette né sul lavoro accessorio.*
3. *I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:*
 - a) *idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività;*
 - b) *assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;*
 - c) *i cittadini extracomunitari devono essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;*

ART. 9 - AMBITI DI INTERVENTO

1. *Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti da leggi, regolamenti norme o discipline. I cittadini/e volontari/e possono aderire ad attività rientranti negli ambiti precedentemente indicati:*
 - a) *ambito culturale;*
 - b) *ambito sociale;*
 - c) *ambito tecnico.*
2. *È fatta salva la possibilità di svolgere attività partecipative e di coesione sociale non ricomprese nel preindicato elenco, ovvero di variare la tipologia di attività di amministrazione condivisa sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento, purché l'esercizio concreto delle stesse sia coerente con lo spirito intrinseco del medesimo.*

ART. 10 - RICOGNIZIONE AMBITI PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. *In via preliminare, la struttura comunale competente alla valorizzazione del volontariato effettua una ricognizione, con cadenza annuale, dei progetti che prevedono attività di volontariato promosse sul territorio comunale.*
2. *Detta Struttura svolge attività di monitoraggio dei progetti e/o aggiornamenti di quelli avviati e ne promuove la pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di Villa San Giovanni informando, anche con relazione, gli amministratori dell'Ente.*

ART. 11 - ISCRIZIONE E ADESIONE DEI VOLONTARI CIVICI

1. *Previo consultazione del Registro dei Volontari (per la cui disciplina si rinvia al Titolo III del presente Regolamento) e, quindi con l'esame delle istanze di iscrizione, e delle adesioni rese per ambiti, i Volontari Civici iscritti saranno coinvolti nelle specifiche attività.*
2. *I Volontari iscritti possono essere, eventualmente, contattati singolarmente per un colloquio conoscitivo con il Responsabile del progetto da avviare o in corso di svolgimento, anche coadiuvato da professionalità specifiche, possono essere convocati dall'Ente al fine di verificare:*
 - a) *la sussistenza delle disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione;*
 - b) *l'idoneità dello stesso Volontario allo svolgimento delle attività da assegnare in relazione alle caratteristiche operative specifiche del progetto di interesse sociale, anche al fine di garantire al volontario/a un coinvolgimento a lui/lei compatibile tenendo conto di:*
 - *eventuali precedenti esperienze lavorative e competenza posseduta in relazione all'ambito di interesse;*
 - *età in relazione all'impegno;*
 - *attitudini, capacità e abilità.*
3. *All'esito del suddetto colloquio, il Responsabile del singolo progetto comunica il nominativo del volontario/a idoneo/a alla Struttura Comunale competente alla valorizzazione del volontariato con il quale viene sottoscritto un patto di collaborazione che disciplina le modalità di svolgimento delle attività da svolgere.*

ART. 12 - IMPEGNI RECIPROCI

1. *La proposta di partecipazione attiva, ammessa o proveniente dall'Amministrazione, dopo essere stata vagliata ed integrata da un parere sottoscritto dal Responsabile dell'Area di riferimento e dai cittadini attuatori (che, se in forma associativa sono tenuti ad indicare un proprio referente) conterrà principalmente:*
 - a) *per l'Amministrazione:*
 - *la finalità, le modalità e i tempi di realizzazione del progetto a cui partecipano i volontari civili, nonché il referente organizzativo, con la precisazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;*
 - *che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari civili in relazione alle attività da questi svolte;*
 - *l'indicazione di tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e di conseguenza l'assunzione delle spese di assicurazione dei Volontari Civici contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività affidate, ovvero per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi;*
 2. *Al Comune e, in particolare, al funzionario individuato come Datore di lavoro, compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.*
 3. *Secondo la disciplina civilistica l'Ente è tenuto a garantire gli oneri di assicurazione rischi da infortunio e contri rischi verso terzi nello svolgimento del patto di collaborazione fermo restando che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.*

b) *per i Volontari:*

- *la dichiarazione che le attività realizzate perseguono fini di solidarietà e sono rese a carattere gratuito nell'interesse della comunità villese senza alcun carattere di prestazione lavorativa (dipendente o professionale);*
 - *l'accettazione espressa di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici assicurando la continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essere disponibile a ché siano verificate le attività svolte sull'andamento del progetto;*
 - *di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività secondo i principi di buona fede e correttezza;*
 - *la dichiarazione di manleva per i danni cagionati, per dolo o colpa grave, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.*
2. *I/le volontari/e saranno provvisti/e, a cura del Comune di Villa San Giovanni, di adeguati strumenti identificativi che consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi come volontari civici/volontarie civiche da parte dell'utenza e della cittadinanza.*

ART. 13 – RINUNCIA, SOSPENSIONE, CONCLUSIONE DEL PATTO

1. *Il Volontario ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'attività di collaborazione civica in corso, dandone preventiva comunicazione scritta all'Ufficio proponente il progetto che provvederà ad informare la Struttura Comunale competente alla valorizzazione del volontariato.*
2. *Il Volontario, in qualsiasi momento, può sospendere temporaneamente la propria collaborazione e disponibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio presso il quale sta svolgendo l'attività di volontariato civico.*
3. *L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concludere la collaborazione con il Volontario nei seguenti casi:*
 - a. *per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non si ritenga più necessario ed opportuno il servizio di Volontariato Civico;*
 - b. *nel caso di danno per l'Amministrazione comunale o per l'utenza o per la cittadinanza, quale conseguenza diretta del comportamento del Volontario;*
 - c. *perdita dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.*

TITOLO III

REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI

ART. 14 - FINALITÀ DEL REGISTRO E TRATTAMENTO DEI DATI

1. *Il presente Regolamento disciplina il Registro Comunale dei Volontari, di seguito denominato per brevità "Registro", in attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea a tutela della privacy ex GDPR 679/2016 nonché D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.*
2. *Il Registro ha lo scopo di individuare, raccogliendo i dati nel rispetto del principio di accountability, coloro che vorranno fornire il proprio apporto, in forma singola o associata, all'Amministrazione comunale per finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale.*
3. *La raccolta dei dati nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.*

ART. 15 - ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO

1. *Il Registro Comunale dei Volontari è unico e, nella sua articolazione, contempla gli ambiti territoriali riguardanti, rispettivamente, l'intero territorio cittadino. Tutti gli ambiti sono suddivisi in sezioni tematiche che possono essere così riassunte: - **Civile**: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; - **Sociale**: politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, prevenzione di situazioni di disagio e di emarginazione; - **Culturale**: valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi; - **Ricreativa**: attività di promozione della città e sostegno del tessuto economico e dei servizi turistici; - **Sportivo**: attività, promozione e animazione sportiva; - **Tutela ambientale**: valorizzazione del patrimonio naturalistico e patrimoniale.*
2. *Un singolo volontario può comunque essere registrato, a richiesta, in più sezioni tematiche di cui una individuata dal medesimo come prevalente.*

ART. 16 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. *I cittadini volontari che, in forma singola o associata, esercitano una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, possono fare istanza di iscrizione al Registro Comunale dei Volontari.*
2. *La domanda di iscrizione è redatta su apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale del Comune.*
3. *Nella domanda devono essere specificati:*
 - a) *nominativo/i e residenza e per i cittadini extracomunitari l'indicazione del permesso di soggiorno in corso di validità;*
 - b) *il possesso dei requisiti richiesti dall'Ente (idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività; assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione);*
 - c) *ambito di intervento e settore prevalente per il quale si richiede l'iscrizione;*
 - d) *autorizzazione alla pubblicazione sul Sito Istituzionale, a fini di promozione e diffusione delle attività svolte.*
4. *Alla domanda deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:*
 - a) *copia di un documento di identità;*
 - b) *curriculum vitae.*
5. *La domanda d'iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.*

ART. 17 - CONSERVAZIONE E REVISIONE DEL REGISTRO

1. *La conservazione del Registro Comunale dei Volontari è a cura del Settore AAGG che provvede alla sua revisione ordinaria biennale.*
2. *Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ogni soggetto iscritto si impegna ad aggiornare i propri dati fornendone idonea comunicazione all'indirizzo PEC comunale.*

ART. 18 - CANCELLAZIONE

1. *La cancellazione dal Registro può essere disposta in qualunque momento su richiesta del singolo volontario o dall'Ufficio competente quando sopraggiungano motivi che rendano incompatibile ed impropria la permanenza dell'iscrizione, in combinato disposto con l'art. 12 del presente Regolamento.*

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 19 - ABROGAZIONE DI NORME

1. *Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.*

ART. 20 - RINVIO

1. *Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione la disposizione di leggi e di regolamenti vigenti in materia.*

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. *Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.*